

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2362

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PREARO, ARMANI, DE MARZI, MATTARELLI GINO, HELFER,
CANESTRARI, LOMBARDI RUGGERO, COLLESELLI, PATRINI,
PICCOLI, BOTTARI, GAGLIARDI**

Presentata il 20 maggio 1965

Modifica dell'articolo 22, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sul divieto di detenzione e di commercializzazione dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi della *vitis vinifera*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema sollevato dalla nuova legge vinicola che ribadisce, inasprendo le pene a partire dalla prossima campagna vendemmiale, a chi commercializza e detiene in cantina (sia di commercianti che di produttori) mosti e vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* è certamente uno dei più gravi fra quelli aperti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. Su di esso invano — nella fase della laboriosa elaborazione legislativa — tutte indistintamente le organizzazioni professionali e successivamente, in seno alla Commissione parlamentare, alcuni deputati particolarmente vicini alle categorie produttrici richiamarono l'attenzione del Ministero dell'agricoltura, estensore della nuova organica decisione della preparazione e del commercio dei mosti, vini e aceti.

Molto opportuno, il chiaro richiamo contenuto in vari articoli apparsi in questi giorni sulla stampa vinicola specializzata sulle conseguenze che potranno derivare ai produttori agricoli, alle cantine sociali, ai commercianti e agli industriali da tale severa norma, tenuto conto della situazione di fatto che vede in varie zone viticole nazionali, dal Veneto alle Marche, dagli Abruzzi alle Puglie notevoli

estensioni di colture di ibridi produttori. Indubbiamente sono interessati decine di migliaia di produttori per oltre 2 milioni di quintali di uva prodotti mediamente ogni anno.

Non sarà male intanto fare qualche passo indietro nel tempo.

Per la prima volta con la legge del 23 marzo 1931, n. 376, si cercò in Italia di affrontare il problema di eliminare dalla coltivazione i vitigni di ibridi produttori diretti, cioè dei vitigni risultati dall'incrocio di viti europee con viti americane. Si chiamavano allora « diretti » in quanto nella fusione dei caratteri propri di queste due specie di vite si riproponeva la speranza — andata sinora delusa — di poter ottenere la vite « ideale » resistente alla fillossera e capace nello stesso tempo di fornire prodotti di buona qualità. Gli ibridi produttori non solo non avevano raggiunto lo scopo di evitare i costosi impianti su portainnesti americani, ma rischiarono effettivamente con le prime varietà largamente diffuse specie nel Veneto e in alcune zone dell'Emilia, (prototipo il Clinton) di portare turbamento al mercato vinicolo con i loro prodotti scadenti.

Con la legge del '31 si stabiliva la proibizione di coltivare ibridi produttori diretti salvo nei vigneti delle istituzioni sperimentali

nonché nelle province nelle quali, a giudizio degli organi tecnici e delle organizzazioni locali agricole, ne venisse riconosciuta l'utilità. Veniva vietato il commercio delle piante di ibridi, si fissava al 31 dicembre 1935 il termine per trasformare, mediante innesto a vite europea, le coltivazioni non consentite, si ammetteva la vendita dei vini di ibridi produttori diretti sino al 31 dicembre 1936.

In materia si susseguivano nel tempo il decreto ministeriale 31 dicembre 1931 (che fra l'altro consentì entro certi limiti la coltivazione degli ibridi produttori diretti per i soli fabbisogni aziendali), il regio decreto-legge 4 luglio 1935, n. 1444, e la legge 2 aprile 1936, n. 729, che modificava la prima legge del 1931 prorogando i termini sia per la trasformazione dei vigneti (portato alla fine del 1937) sia per la vendita dei vini (spostato alla fine del 1938) ed estendendo all'Isabella (specie americana) il divieto di coltivazione, già valido per gli ibridi produttori diretti, limitatamente alla produzione per usi di vinificazione. Con successivo regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1634, venivano riunite e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sugli ibridi produttori diretti, finché, ultimo in ordine di tempo, si arriva al decreto ministeriale 30 dicembre 1937 che consente la prosecuzione dopo il 31 dicembre 1937 (con esclusione per i territori produttori di vini tipici) della coltivazione degli ibridi produttori diretti esistenti a tale data nelle province del Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Calabria. La prosecuzione della coltura di Isabella oltre il 31 dicembre 1937 viene inoltre consentita anche in altre province ma limitatamente alla produzione di uva da consumo diretto.

Tutta questa successione di norme e di proroghe sta a dimostrare come già prima della guerra la soluzione del problema degli ibridi produttori avesse incontrato difficoltà e ostacoli notevoli. Facendo il punto sulla situazione legislativa in materia si deve rilevare che, da una parte, non deve considerarsi proibita la coltura dell'ibrido produttore almeno per una parte del territorio nazionale, mentre dovrebbe ritenersi vietato (dopo l'ultima scadenza del 31 dicembre 1938) il commercio dei vini relativi.

Che questa norma sia andata largamente disattesa tanto nel periodo della guerra, quanto, più ancora nel dopoguerra è dimostrato dal fatto che non solo sono rimaste le coltivazioni e le produzioni dei vecchi ibridi

quali il Clinton (vino che è pubblicamente quotato in tutti i bollettini mercantili), ma sono andate largamente diffondendosi nuove varietà di ibridi produttori, derivate da incroci ripetuti nei quali il sangue americano risulta molto « annacquato » pur mantenendo ed esaltando nelle viti particolari doti di resistenza alle malattie crittogamiche.

Tutto questo è avvenuto con la esplicita tolleranza delle autorità. Non si è a conoscenza di alcun divieto di impianto o di estirpamenti imposti. Si dice che in qualche zona gli impianti ibridi produttori diretti abbiano potuto addirittura beneficiare di agevolazioni statali.

Quale sia l'effettiva estensione e consistenza dei vigneti di ibridi produttori nel nostro Paese è difficile dire. In attesa che il Catasto viticolo europeo possa finalmente darci l'inventario dei vigneti e dei vitigni coltivati in Italia, qualsiasi ipotesi appare azzardata. È comunque certo che un po' ovunque i nuovi ibridi produttori sono andati diffondendosi soprattutto in questi ultimi anni determinando una situazione di fatto la quale con la nuova legge vinicola non può essere sanata *tout court*, e ciò, si intenda, senza voler minimamente entrare nel merito della dibattuta e controversa questione in merito alla convenienza tecnica della coltivazione dei nuovi ibridi produttori (quelli per spiegarci, che oggi in Francia figurano fra i vitigni autorizzati).

E, poiché accenniamo alla Francia, vediamo brevemente cosa ha fatto questo paese, nel quale negli ultimi decenni la proliferazione degli ibridi è stata tale da arrivare a coprire qualcosa come 350 mila ettari di vigneti, vale a dire di un quarto della superficie totale vitata nazionale.

Proprio da questa impressionante situazione ha preso le mosse, fra l'altro, l'esigenza di selezionare fra le tante varietà coltivate (europee e ibride) quelle poche che mostrano buone attitudini alla produzione di vini di buona qualità consentendo contemporaneamente vantaggiosi risparmi nelle spese colturali. Ciò è stato fatto in Francia con due fondamentali atti di politica vitivinicola: il Catasto viticolo e la classificazione dei vini.

Ancora nel 1953 i viticoltori francesi, dovendo stabilire il vitigno da impiantare, si trovavano di fronte ad una scelta veramente imbarazzante. Ben 750 risultavano le varietà coltivate nel paese! Il decreto-legge del 30 settembre 1953 ha facilitato la scelta in quanto ha stabilito per ciascuna regione liste di vi-

tigni distinti in « raccomandati » (i migliori) « autorizzati » e « tollerati » (cioè consentiti fino a estinzione, essendone vietati i nuovi impianti). Le varietà non comprese nelle liste devono intendersi proibite e devono essere estirpate entro il 1966 (in prima linea Clinton, Herbmont, Isabella, Jacquez, Noah, Othello). Si è così arrivati all'interdizione di ben 433 vitigni, di cui 320 rappresentati da ibridi, (qualche ibrido è però rimasto e, come abbiamo già detto figura tra i vitigni autorizzati).

La Francia dunque ha prima di tutto dato ordine alla propria viticoltura e, di conseguenza, si è preoccupata di disciplinare il commercio dei vini prodotti con vitigni vuoi proibiti vuoi tollerati. L'ultima legge sulla produzione viticola e sulla organizzazione del mercato vinicolo (del 31 agosto 1964) stabilisce due punti importanti a questo riguardo:

1) che le aziende nelle quali si trovano vitigni proibiti non possono commercializzare tutto il proprio vino salvo quello destinato alla distillazione;

2) che non potranno essere considerati leali e commerciabili a partire dal 1° settembre 1975 i vini provenienti da aziende che a quella data coltivano ancora vitigni tollerati.

Proprio il contrario di quanto sta succedendo in Italia dove, senza che vi sia una chiara, precisa, inequivoca disciplina viticola che accerti preventivamente la situazione di fatto e orienti i vitigni da favorire a quelli da eliminare con la necessaria gradualità imposta dalla realtà viticola italiana si ritiene d'un colpo solo, scavalcando ogni razionale nesso fra causa ed effetto di perseguire i prodotti di vitigni la cui coltivazione e diffusione è stata sin qui largamente tollerata, nonostante i parziali divieti posti da una legislazione vecchia, incompleta e superata.

Vi è il tempo per poter sanare, prima della prossima campagna vinicola, la grave lacuna della nostra legislazione viticola? Ne dubitiamo fortemente. Una disciplina della viticoltura non si improvvisa, tanto più in un momento in cui occorre gettare le basi di una più ampia normativa comunitaria che si

basa come pilastro fondamentale sul catasto viticolo europeo (ancora da attuare).

Ecco perché, mentre concordiamo sull'allarme dato da varie parti sulle gravi conseguenze del divieto di detenere e commercializzare mosti e vini di vitigni diversi dalla vite europea — dovrebbero ritenersi salve le destinazioni verso il consumo familiare, la distillazione, la produzione di uve da consumo diretto e i succhi d'uva? — non condividiamo la soluzione proposta che si richiama a una disciplina viticola irrealizzabile nei pochi mesi che restano alle entrate in vigore della draconiana proibizione.

L'unica cosa possibile rimane quella — già proposta — di differirne l'operatività a ragionevole scadenza (5 anni) onde consentire che nel frattempo o con legge nazionale o con legge armonizzata su un piano comunitario i viticoltori italiani sappiano quali vitigni tra quelli diversi, e anche non diversi, dalla *vitis vinifera* dovranno essere abbandonati e quali potranno considerarsi come in Francia autorizzati o raccomandati con le conseguenze derivate sulla non liceità o meno della detenzione e commercializzazione dei relativi mosti e vini.

Conclusioni.

Con questa proposta di legge si chiede di spostare almeno fino al 1° settembre 1970 il divieto di detenzione per il commercio e del commercio del vino derivante da vitigni diversi dalla *Vitis vinifera*.

La discussione è aperta nell'ambito della C.E.E. in merito alla opportunità o meno di sradicare o sovrainnestare questi vitigni diversi dalla *vitis vinifera*.

Perciò sarebbe assurdo sradicare o sovrainnestare i vitigni diversi dalla *vitis vinifera* prima che la loro sorte sia decisa sul piano comunitario, poiché se la decisione comunitaria fosse favorevole si sarebbe in tal modo gravemente e gratuitamente danneggiata la viticoltura italiana. Sarebbe assurdo vietare la vinificazione di uve che sono regolarmente prodotte perché il divieto sarebbe fonte di enorme incertezza e di molte contestazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il divieto di detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, si applica a 5 anni dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, salvo l'adeguamento alle norme che potranno essere emanate in materia dalla Comunità europea.

Sino a tale data, detta detenzione e detta commercializzazione sono consentite.